

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

### SEDE DI ROMA

### RICORSO

AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA *EX ART. 56*

C.P.A. ED ISTANZA COLLEGIALE *EX ART. 55* - D.L. 02/07/2010 N. 104

\*\*\*\*

Domenico Naso

2019.06.02 13:53:56

CN=Domenico Naso  
C=IT  
O=NON PRESENTE  
2.5.4.46=20131492416304  
RSA/2048 bits

### A FAVORE DI:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ADOLFO	SIMONETTA	DLFSNT65H44E290B
ALBANI	GIUSEPPINA	LBNGPP66S65H501R
ALONZO	FELICIA	LNZFLC60D41C069D
ANDREANELLI	RITA	NDRRTI62E61B352Q
ANTENUCCI	MARINO	NTNMRN69R16C428Q
BANNETTA	GRAZIA	BNNGRZ62A71H501N
BARBIERI	SILVANA	BRBSVN61A48D122E
BERGAMINI	ROBERTA	BRGRRT64C54A657V
BERTOLINI	MARIAGRAZIA	BRTMGR66L63H223E
BIAGIOTTI	LETIZIA	BGTLTZ65E58H501N
BIANCHI	MARIZI AMALIA	BNCMZ62E70H647Z
BIANCO	ROSANGELA	BNCRNG73H45L049W
BRUNO	MARIA	BRNMRA59R70H159Y
BUCCI	ROBERTA	BCCRRT64L50C114O
CAGGIA	CARMELA	CGGCML67L56A350M
CASERTA	SABRINA	CSRSRN74S53C351Z
CELLUCCI	GIOVANNA	CLLGNN76L71I838M
CIARLONE	ANNA LISA	CRLNLS65D68L120X
COTTON	CARMELA	CTTCML79L41A089D
COZZA	ANTONELLA	CZZNNL73M61C352E
D'AMBROSIO	DAVIDE	DMBDVD71R25E463Y
DE CAPRIO	GILDA	DCPGLD64M55B581Y
DEL RUSSO	ANGELO	DLRNG60B23G452K
DI LERNIA	MARCO	DLRMRC55M14H501K
DI MASSIMO	GIUSEPPINA	DMSGPP65C59G482E
DI PALO	RACHELE	DPLRHL58P53F839Z
DI TULLIO	ANTONELLA	DTLNNL64R52G086L
FALUOMI	ANTONELLA	FLMNNL61B53E805U
FERRARESI	MONICA	FRRMNC63L55D855W
FIORUCCI	SIMONA	FRCSMN71M67D969M
FUMAGALLI	FRANCESCO	FMGFNC66C13G856Q
FUREGON	RITA	FRGRTI67P42G224K
GENTILE	MARIANNA	GNTMNN72S57A089O
GHIDDI	MARIA	GHDMRA59T57A944L

GORGONI	ANTONELLA	GRGNL70S64Z133O
GRAZIOLI	GIUSEPPE	GRZGPP75H06C495W
GRILLO	ENIDE	GRLNDE68T66H501I
GUGLIELMO	SIMONE	GGLSMN59C11F158B
LA ROCCA	ROSSELLA	LRCRSL75E57A089T
LAUDANDO	BARBARA	LDNBRR78P66L049B
LODESANI	DAVIDE	LDSDVD69D10DS03N
LORUSSO	LETIZIA	LRSLTZ74S54C975R
MANZONE	GIUSEPPE	MNZGPP70A22F414X
MARCHESE	VERONICA	MRCUNC71T54B519J
MARROCCO	ANGELO	MRRNGL60E10A123N
MATTEONI	LORELLA	MTTLL65E64A952W
MAZZACRELLI	ALESSANDRA	MZZLSN64P43H501Z
MECOCCI	ALESSANDRA	MCCLSN68A63M082U
MENNELLA	ROSA	MNNRSO66D60I158F
MIGLIORINI	ELISA	MGLLSE64C53B509W
MIRTI	PAOLA	MRTPLA59L52I690H
MONFELLI	PAOLA	MNFPLA66P63M082W
MUSSI	ANNA RITA	MSSNNA63S57A859W
PARISI	MARCELLINA	PRSMCL65M61H703F
PELLEGRINI	ROBERTA	PLLDNC71M68C034P
PENNA	MARINELLA	PNNMNL79A54C351E
PENNESI	MAURO	PNNMRA64H04E472W
PIROLI	DAVIDE	PRLDVD80H11C034O
PITOTTI	DANIELA	PTTDNL62B55C969Z
POLI	SILVIA	PLOSLV69S52A662K
PRESTA	PIERO	PRSPRI70D26D086B
PUCELLO	PATRIZIA	PCLPRZ60C54M082N
QUATTRONE	ANGELA LUISA	QTTNLL67B47E606O
RIGOTTI	MARCO	RGTMRC65T23L378H
RONDONI	CHIARA	RNDCHR74L68A558V
SIGNORINI	SILVIA	SGNSLV71E53E526Y
SOMMA	TERESA	SMMTRS67C53F912C
SORGENTE	ISABELLA	SRGSLL69E46I676S
SPIRIO	MARIA	SPRMRA69E54A089C
TANCREDI	GRAZIA ANTONIA	TNCGZN72H58I158K
TANTILLO	ROBERTINA	TNTRRT61P64I754C
TEMPERANZA	DARIO	TMPDRA65M08H282S
TODARO	PATRIZIA	TDRPRZ67M60L219C
TOMASSINI	VIVIANA	TMSVVN75L49M082D
TUNDO	ANNA RITA	TNDNRT72M64D862D
TURCO	ANTONELLA	TRCNL77L51F258R
VALENTINI	MAURA	VLNMRA65C66H501X
VENTRICE	CATERINA	VNTCRN64H69L452X
VERTUCCI	RAFFAELE	VRTRFL75E25G793L
VITTURINI	ELISA	VTTLSU64A48D332R

rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale del medesimo, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrente*

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* – Presidente della Commissione d'esame per il concorso per la selezione dei dirigenti scolastici negli istituti scolastici in persona del Presidente *pro tempore*

- *resistenti*

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062)

- *controinteressato*

\*\*\*\*

OGGETTO: Per l'annullamento, previa domanda cautelare monocratica, dei seguenti provvedimenti:

- a) D.D.G. 395/2019 (doc. 1) del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;
- b) Delle griglie di valutazione degli elaborati dei ricorrenti contenenti i codici elaborato (doc. 2), nella parte in cui non risulta attribuito un punteggio sufficiente o comunque valido al fine dell'accesso alle prove orali;
- c) Dei verbali delle Sottocommissioni contenenti le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte dei ricorrenti in relazione al Concorso per la selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione ha attribuito un punteggio non sufficiente ovvero non ha attribuito alcun punteggio alle prove sostenute dai ricorrenti;
- d) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
- e) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

- f) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
- g) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
- h) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- i) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità;
- j) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;
- k) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;
- l) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
- m) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
- n) del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
- o) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del

24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);

p) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;

q) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso *de quo*.

di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

#### PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno anche *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a.:

- in via principale, previo accoglimento dei motivi di ricorso, disporre l'annullamento del Decreto Dipartimentale M.I.U.R. 27.03.2019 n. 395 impugnato nella parte in cui esclude i ricorrenti dalla partecipazione alle prove orali del concorso per Dirigenti Scolastici nelle Istituzioni Scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- sempre in via principale, ordinare alla P.A. di procedere alla riammissione dei ricorrenti, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione degli stessi per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione dei medesimi alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019.

Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso *de quo* non ancora pubblicata.

\*\*\*\*

#### SI ESPONE

1. Il giorno 27 marzo 2019 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il D.D.G. 395/2019 con cui ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, doc. 3).

2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del bando si trattava di rispondere a 5 quesiti a risposta aperta sulle tematiche e sulle norme giuridiche relative alla funzione dirigenziale ed alle strategie

di intervento e funzionali alla buona gestione dell'istituzione scolastica, e due quesiti in lingua straniera articolati in 5 sotto-quesiti ciascuno.

3. Secondo quanto dettato dall'art. 8, commi 4 e 5 del bando *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*

4. Ad ogni risposta aperta poteva essere assegnato un massimo di 16 punti, mentre a ciascuno dei 10 quesiti di lingua straniera 2 punti.

5. La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi.

6. I ricorrenti, dopo aver superato la prova selettiva espletata in data 23 luglio 2018, hanno partecipato alle prove scritte e non hanno raggiunto il punteggio minimo fissato dall'art. 8 del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017) a 70 punti, riportando i punteggi indicati per ciascuno di essi nelle rispettive schede di valutazione relative alle prove scritte (doc. 4).

7. I ricorrenti rappresentano che nel corso dello svolgimento delle prove si sono manifestati dei problemi di funzionamento del sistema informatico che hanno determinato la scomparsa di alcune risposte fornite.

8. Il malfunzionamento del sistema ha causato un gravissimo pregiudizio ai ricorrenti, ravvisabile non solo nella mancata acquisizione delle risposte fornite, ma perfino nel mancato salvataggio delle stesse.

9. La Commissione ha dunque operato nei confronti dei candidati in modo illegittimo in quanto, nella valutazione della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, ha l'obbligo di seguire pedissequamente una serie di criteri tassativamente predeterminati, mediante attribuzione di un punteggio minimo di 4 e massimo di 16 per ogni singola risposta correttamente fornita.

10. La lesione subita dai docenti è stata pertanto duplice, con conseguente impossibilità per essi di poter accedere alla successiva prova per cause a loro non imputabili.

11. A conferma di ciò, devono essere analizzati i criteri dettagliati forniti in relazione a tali valutazioni, indicati nella Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta, elaborata sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento richiamato.

12. È evidente che la griglia di correzione di riferimento (doc. 6), predisposta sulla base dei criteri indicati nel *“Quadro di riferimento della prova scritta”* redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (doc. 7), prescrive che la Commissione era tenuta a rispettare, in ogni caso di risposta data, l'attribuzione di un determinato punteggio che, a seconda del livello di preparazione del candidato, varia da un minimo di 4 punti, aumentando progressivamente sino a 8, 12 e 16 punti a seconda della esaustività della risposta fornita.

13. Bisogna inoltre precisare, come reso noto dalla suddetta scheda, che “*..i punteggi possono assumere forma decimale*”.

14. Occorre premettere che, in presenza di un procedimento tenuto con modalità telematiche, è obbligo dell'Amministrazione permettere il corretto espletamento delle prove, garantendo che il sistema informatico risulti funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova, condizione che nel concorso oggetto della presente controversia è stato del tutto carente, viste le numerose illegittimità ivi riscontrate.

15. Nell'ambito del concorso per cui è causa si evidenzia, in particolar modo che il sistema informatico non è stato dotato dalla funzione *Autosave*, pertanto non è stata garantita la permanenza e l'integrità dei dati nelle fasi di modifica e aggiornamento degli stessi (modifica quesito).

16. La funzione *Autosave* è in molte applicazioni, essa salva automaticamente un documento aperto, contribuendo a ridurre il rischio o l'impatto della perdita di dati in caso di arresto o blocco. *L'autosaving* viene in genere eseguito in intervalli predeterminati o prima che un task di modifica complesso sia iniziato.

17. Tradizionalmente è stato visto come una funzionalità per proteggere i documenti di un'applicazione o un guasto del sistema. La presenza della funzione di *autosave* avrebbe evitato, sia la mancata memorizzazione dell'ultimo quesito allo scadere della prova, sia la mancata memorizzazione delle modifiche effettuate su un quesito già salvato (aggiornamento dei campi del record), come segnalato da molti concorrenti.

18. Tra le altre cose la presenza dei comandi conferma e procedi e l'assenza del comando salva ha indotto in errore molti candidati che hanno constatato la mancata registrazione di alcune domande, come già successo nel concorso docenti 2016 (a tal proposito si segnala la sentenza del T.A.R. Lazio n. 12745/2016).

19. A corredo di quanto sopra si allega la consulenza tecnica (doc. 8) che potrà essere esaminata dall'III. Mo Collegio al fine di ordinare all'Amministrazione di procedere, da un lato ad una nuova correzione delle prove scritte, e dall'altro a verificare se le operazioni di abbinamento della prova al nominativo dell'aspirante sia stata effettuata correttamente.

20. Sotto questo profilo si evidenzia come il *software* utilizzato da CINECA abbia manifestato tutti i limiti e le problematiche circostanziate anche nella perizia tecnica qui allegata quale doc. 9).

21. Ciò ha determinato una ingiusta ed evidente penalizzazione per i docenti, nei confronti dei quali la Commissione non ha operato in modo trasparente ed in modo tale da attribuire valutazioni corrette ed esaustive.



22. In primo luogo si evidenzia che la commissione di concorso ha violato l'art. 10 del bando succitato, poiché ha formulato delle prove non rispondenti alla tipologia di elaborato richiesto dal bando di concorso.

23. In secondo luogo si evidenzia che le griglie di valutazione predisposte dalla Commissione centrale (doc. 6) ed i quadri di riferimento cui le Commissioni avrebbero dovuto attenersi nelle operazioni di correzione per dare significato ai punteggi numerici, non si presentano sufficientemente ampie ed articolate e suscettibili di risalire all'*iter* logico seguito dalle Commissioni esaminatrici nelle operazioni di correzione.

24. In sostanza, sia la descrizione negli allegati dei criteri e dei descrittori, sia le griglie di valutazione, si limitano in sostanza a prevedere che la votazione per ciascun criterio, o per ciascuno dei descrittori che concorrono a formare i criteri sarebbe stata ricompresa tra 4 e 16 punti.

25. Con la possibilità – prevista in modo del tutto generico e senza concreti ancoraggi ai corrispondenti descrittori – di attribuire anche punteggi decimali.

26. Così operando la Commissione non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il *range* tra il punteggio minimo 4 e quello massimo 16 per ciascun quesito, essendo chiaro solo il fatto che il massimo punteggio conseguibile per ciascuno dei 5 quesiti a risposta aperta potesse essere 80.

27. Quando descritto giustifica la richiesta di riconvocazione delle Commissioni esaminatrici finalizzata alla ripetizione delle operazioni di correzione delle prove sostenute dagli odierni ricorrenti volte a chiarire le modalità con cui i punteggi sono stati attribuiti, e quale sia stato l'effettivo *iter* logico-motivazionale seguito per l'attribuzione dei punteggi.

28. In caso contrario i ricorrenti subirebbero il grave danno ed il pregiudizio collegato ad una esclusione dalla procedura concorsuale caratterizzata da seri dubbi di legittimità in merito alle modalità con cui le operazioni di correzione si sono svolte.

29. Non si può infatti escludere che la ricorrezione delle prove seguendo un criterio trasparente ed in linea con le esigenze di selezionare i migliori candidati, possa determinare l'attribuzione di un diverso punteggio tale da consentire a tutti i ricorrenti il raggiungimento di 70 punti.

30. Ciò giustifica la presente domanda cautelare diretta a chiedere a questo Ill.Mo Collegio l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova orale del concorso, con contestuale richiesta di ordinare alla Commissione la ricorrezione della prova scritta mediante l'utilizzo di criteri oggettivi e trasparenti.



31. I ricorrenti, pur essendo in possesso di tutti i titoli richiesti dal bando per l'espletamento delle prove concorsuali e pur avendo svolto la prova scritta in modo più che soddisfacente, riscontravano drammaticamente di non poter accedere alla prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici nelle Istituzioni Scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, e dunque di venire inevitabilmente esclusi dal concorso, senza poter sostenere il colloquio, con grave pregiudizio dei rispettivi diritti.

32. Tuttavia, nelle more, si rende necessario introdurre il presente ricorso volto all'ottenimento dell'ammissione con riserva alla prova orale, chiedendo al Tribunale di ordinare all'Amministrazione di far riunire le Commissioni esaminatrici e ripetere le operazioni di correzione al fine di ricondurre a legittimità la procedura concorsuale.

33. Le procedure selettive inoltre, ai sensi dell'art. 35 comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, debbono conformarsi, tra l'altro, al principio di adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità, nonché attraverso l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Principio cardine del nostro ordinamento in tema di concorsi pubblici è costituito dal dato normativo in base al quale qualsiasi concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la trasparenza e l'economicità.

La scrivente difesa ritiene si sia in presenza di una evidente illegittimità circa le modalità di fissazione dei criteri di valutazione, in cui è emersa la necessità di chiedere alla Commissione esaminatrice di rendere significativi i punteggi numerici assegnati nei singoli casi concreti, in relazione alla griglia predisposta dalla Commissione centrale.

I docenti ricorrenti hanno l'interesse legittimo allo svolgimento della selezione secondo le modalità e con le garanzie previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei suesposti principi.

Con 3 agosto 2017 n. 138, il Ministero resistente disciplinava il corso-concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, definendo – per quanto rileva in questa sede – i contenuti delle prove, le relative modalità di svolgimento nonché i punteggi minimi per il superamento della selezione. In particolare, l'atto regolamentare in questione stabiliva che *«Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale»* (art. 9).

In ordine alla valutazione delle prove, soprattutto con riferimento alla prova scritta, il D.M. n. 138/2017 cit. stabiliva che *«1. Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari*

*rispettivamente a 100, 100 e 30 punti. 2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale (...)» (art. 12).*

Veniva quindi irragionevolmente stabilito che il candidato avrebbe avuto accesso al colloquio finale soltanto se avesse conseguito un punteggio superiore ad una soglia ben superiore alla sufficienza aritmetica, ossia 70/100.

Infine, la richiamata disciplina regolamentare prevedeva che l'attività di redazione dei quesiti a risposta aperta ed a risposta chiusa, nonché di predisposizione dei quadri di riferimento in base ai quali costruire e valutare tutte le prove, sarebbe stata affidata ad un Comitato tecnico-scientifico composto da esperti del settore e nominato dal Ministero resistente (art. 13).

Con decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 1259 cit. veniva quindi indetta la prima tornata del corso-concorso in questione.

In merito alla prova scritta, il bando di concorso statuiva che «1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta. 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR. 3. Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. 4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale. 6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. 7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. 8. A ciascuno

dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale. 9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta. 10. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4<sup>a</sup> Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 11. L'elenco delle sedi della prova scritta, individuate dagli USR, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, è comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 12. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 13. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 14. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dagli USR ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di incompatibilità o di inopportunità previsti per i componenti della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del decreto ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, gli

USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 15. La prova scritta non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi» (art. 8).

^ ^ ^

Pertanto, i ricorrenti, non ammessi alle prove orali, preso atto dell'esito delle proprie prove e delle relative valutazioni, impugnano la propria esclusione dalle successive fasi del concorso in oggetto, per i seguenti motivi in

### DIRITTO

ILLOGICITA' ED INCOERENZA DEI QUADRI DI RIFERIMENTO RISPETTO ALLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE.

A) VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DPR 9/5/1994, N. 487 E DELL' ART. 3 L. 241/1990, DELL'ART. 8 DEL D.D.G. MIUR 1259/2017 PER ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTI DEI FATTI, ILLOGICITÀ.

La prima norma, inserita nel Regolamento per l'accesso agli impieghi nelle PP. AA. e le modalità di svolgimento dei concorsi, intitolata *“Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”*, prescrive: *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...”*.

La Commissione esaminatrice non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il *range* tra il punteggio minimo 4 e quello massimo 16 punti per ogni risposta.

Esaminando il quadro di riferimento (doc. 7) e confrontandolo con la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (doc. 6) non si comprende come la commissione si sia destreggiata nell'attribuire un certo punteggio, e poi in che modo abbia la Commissione stessa attinto i relativi punteggi dalla griglia, che a propria volta risultava suddivisa – con riguardo al criterio menzionato – in ulteriori tre indicatori e tre descrittori.

Nel caso di specie non è ravvisabile il percorso logico che ha condotto la commissione a differenziare in modo così evidente le valutazioni, tali cioè da consentire di collegare le concrete caratteristiche degli elaborati ai punteggi numerici, così da permettere (pur in assenza di un'analitica espressione di giudizio, in forma letteraria, sull'elaborato) di ricostruire l'*iter* logico-

giuridico seguito dalla Commissione e di verificare la coerenza (valenza strategica delle azioni proposte; coerenza delle azioni; articolazione ed efficacia delle azioni; uso pertinente delle norme; organicità e rigore; concisione e completezza; proprietà linguistico – espressiva; costruzione logica) delle valutazioni effettuate dalla Commissione, in particolare là dove essa ha inteso attribuire ai ricorrenti un punteggio insufficiente, anziché un punteggio maggiore e sufficiente per ciascuna risposta data.

I criteri e i descrittori, in realtà, indicano i profili di valutazione (per quel che riguarda la correttezza formale) ed i temi (per quel che riguarda i contenuti) degli elaborati che sarebbero stati oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei singoli punteggi (sui quali poi calcolare la media). In pratica, suddividono la valutazione, dal punto di vista del parametro e dell'oggetto.

Ora, un siffatto modo di procedere - considerando il pochissimo tempo che la commissione ha dedicato alla correzione di ciascun elaborato - può risultare sufficiente (e si tratta di una consapevolezza che sembra ormai raggiunta dalla giurisprudenza con riferimento alle valutazioni della componente tecnica dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle procedure di appalto o di concessione ad evidenza pubblica), qualora ad ogni profilo o tema della valutazione corrisponda l'attribuzione o meno di un punteggio fisso (in conseguenza del riscontro dell'esistenza o della mancanza di quell'elemento considerato rilevante). O, quanto meno, ci si trovi in presenza di un sistema articolato di profili o temi e per ciascuno di essi sia prevista l'attribuzione di una parte del punteggio complessivo, mantenuta nell'ambito di un *range* assai limitato; in presenza di simili presupposti, la mancanza di criteri di collegamento diretto tra concrete caratteristiche degli elaborati e punteggi numerici attribuiti, viene resa accettabile dalla limitatezza del margine entro il quale può esplicarsi l'apprezzamento tecnico discrezionale (sostanzialmente sindacabile solo in presenza di palesi travisamenti, o illogicità o disparità rilevabili mediante la comparazione di elaborati sovrapponibili di diversi candidati).

A ben vedere, non è dato comprendere come la Commissione abbia assegnato un punteggio negativo o basso alle risposte date, emergendo la assoluta nebulosità delle operazioni di correzione laddove non si comprende se il punteggio basso sia determinato dalla scarsa valenza strategica delle azioni proposte, ovvero se le azioni proposte non siano state coerenti con l'esercizio dei poteri del dirigente.

Ma coerenti con quale dei poteri che il dirigente può esercitare?

Quello che emerge è una inaccettabile approssimazione, mediante la lettura dell'elaborato (ferma restando, comunque, l'estrema opinabilità insita nell'affermare che una prova possa essere valutata mediante la sola attribuzione di un punteggio numerico anche decimale).

Contraddittorietà che emerge in modo ancor più evidente, soprattutto in relazione al fatto che – potendo la commissione avere a disposizione un punteggio massimo – avrebbe potuto soffermarsi ed approfondire l'elaborato del ricorrente.

Le carenze e le illogicità nei contenuti dei suesposti criteri sono abnormi, e meritano di essere censurate dal Tribunale adito poiché la Commissione ha errato nello svolgimento delle proprie funzioni, applicando in modo non conforme la discrezionalità tecnica ad essa demandata<sup>1</sup>:

- non è stato definito un criterio con cui si sarebbero dovuti considerare l'organicità ed il rigore nella trattazione.

In relazione ai criteri inerenti la correttezza linguistica, espressiva, al rigore nella trattazione, concisione e compiutezza si rileva quanto segue:

- non è chiarito quale sia la conseguenza di eventuali errori ortografici e/o ad errori di altra natura (sintattici ecc.), avendo in tal modo lasciato intendere che l'emersione di un errore ortografico sarebbe stato considerato come un errore di distrazione e quindi non considerato, con evidente disparità in danno di coloro che non hanno commesso alcun errore ortografico;
- che cosa si intenda per concisione.

Appare del tutto singolare che proprio con riferimento ai criteri relativi alla correttezza sintattica ed alle proprietà linguistiche il ricorrente abbia ottenuto punteggi bassi rispetto agli altri indicatori, e che proprio rispetto a tali indicatori si debba evidenziare una evidente illogicità nell'elaborazione dei contenuti stessi degli indicatori.

Il riferimento a tali indicatori, ma anche a quello della compiutezza nella trattazione si prestano a troppe interpretazioni e non garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e ragionevolezza dell'agire amministrativo.

In una consimile situazione, l'interesse pubblico è direttamente individuato dalla legge, la quale impone, per l'appunto, l'espletamento di una procedura di concorso pubblica e trasparente per la selezione dei soggetti da assumere nei ranghi della P.A.; di contro, all'autorità pubblica esaminatrice è fatto obbligo di esprimere valutazioni tecniche sulle prove di esame e null'altro<sup>2</sup>.

Tra l'altro si evidenzia che al ricorrente è stato assegnato solo il punteggio numerico, senza provvedere ad esplicitare la motivazione della non ammissione alla prova orale.

Sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nell'orientamento di affermare la necessità di una motivazione del giudizio delle prove di un concorso, essendo insufficiente la mera valutazione

---

<sup>1</sup> Cfr, Tar Lazio – Sentenza n. 551 del 17 gennaio 2012, con cui si è affermato che «il sindacato sulla discrezionalità tecnica non è precluso al G.A., anche sulla scorta di un "ausilio" di carattere tecnico, quando siano poste in evidenza macroscopiche ragioni di illogicità, contraddittorietà, perplessità, incongruenza tra il giudizio espresso in forma numerica (o anche descrittiva) e i parametri valutativi prefissati, o almeno quando risalti con evidenza il contrasto tra il contenuto dell'elaborato, i parametri valutativi e il giudizio finale».

<sup>2</sup> Sul punto si cfr. IEVA L., *Sulla obbligatorietà della motivazione delle valutazioni tecniche espresse dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi pubblici*, in *Foro amm.* CDS 2003, 5, 1684.



espressa in termini numerici, soprattutto per la valutazione di una prova negativa, quando i criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice consistono in espressioni affette da genericità<sup>3</sup>. I criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato, cosicché, più sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggia su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Alla luce dei suesposti principi elaborati dal più recente orientamento giurisprudenziale, i criteri adottati dalla commissione esaminatrice appaiono caratterizzati da un'inammissibile genericità; nonostante il nome loro attribuito dalla commissione non vi è alcuna griglia di valutazione, e quella predisposto appare in contrasto e diametralmente opposta non solo con le altre griglie approntate a livello nazionale, ma contraddice i criteri indicati dal bando di concorso.

In particolare, quanto alla motivazione che dovrebbe sorreggere il punteggio attribuito, il voto numerico espresso non pare affatto assolvere all'obbligo previsto dall' art. 3, L. 241/1990. Infatti ai ricorrenti è stato attribuito il solo punteggio numerico.

L'art. 3 della L. 241/1990 prescrive l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Inoltre nei concorsi pubblici l'esigenza della speditezza e snellezza delle operazioni concorsuali deve essere temperata con il rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, coerenza e logicità del provvedimento amministrativo rappresentato dalla valutazione. Le valutazioni espresse dalla commissione per ciascun candidato hanno invece carattere di solo giudizio numerico.

Dunque, al fine di consentire di comprendere le ragioni del punteggio attribuito al candidato, il valore numerico assegnato ad una prova deve essere diretta applicazione dei criteri rigidamente e specificatamente predeterminati dalla commissione

Sul punto occorre ancora segnalare che alle prove ritenute sufficienti è stato attribuito il solo punteggio, ma tutte sono prive di motivazione/giudizio.

Particolarmente significativa sul punto è la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 14893 del 21/6/2010 che chiarisce che nel caso di pubblici concorsi *“..la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, certamente priva di “discrezionalità”, perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi nè della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la*

---

<sup>3</sup> Cons. Stato sez. V, sent. 4782/2004 e sez. VI, sent. 558/2004.



*legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie “regole” legali delle selezioni).... La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (art. 12 DPR 487/1994) ...Il legislatore ha imposto la preventiva, generale ed astratta posizione delle regole del giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza, solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l'auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa”.*

La commissione pare aver considerato in modo molto approssimativo le indicazioni normative e giurisprudenziali dettate al fine di assicurare la trasparenza dell'operato della P.A., imprescindibile soprattutto nello svolgimento dei pubblici concorsi.

In sostanza, la corretta valutazione delle prove di esame costituisce il principale obiettivo di tutela che i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale intendono conseguire: la motivazione risulta essenziale anche al fine di poter correttamente apprezzare la potenziale risarcibilità della *chance* perduta.

Occorre ribadire, inoltre, che i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione non hanno permesso di operare una valutazione coerente degli elaborati, poiché le tracce delle prove sottoposte ai candidati contrastano con i criteri dettati dagli artt. 8 e 10 del bando di concorso per D.S.

In tale inaccettabile situazione, i ricorrenti con il presente ricorso invocano ogni tutela finalizzata ad una piena ed effettiva tutela del loro interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura concorsuale osservando che il Giudice amministrativo – in sede di legittimità, come nei giudizi in materia di concorsi pubblici – detiene più incisivi poteri istruttori e decisorii, tra cui la consulenza tecnica, i quali consentono all'organo giudicante di poter verificare le erronee ed illegittime valutazioni tecniche eventualmente compiute dall'Autorità amministrativa procedente<sup>4</sup>.

In conclusione, si ha la sensazione che i criteri di valutazione siano stati adottati dalla commissione più come “atto dovuto” ed imposto dalla legge, che come effettivo strumento di correzione e valutazione.

### SULLE MODALITA' DI CORREZIONE.

---

<sup>4</sup> Cfr. F. CINTIOLI, *Consulenza tecnica e sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica*, in F. CARINGELLA, M. PROTTO (a cura di), *Il nuovo processo amministrativo*, Milano, 2001, 913 ss.

B) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 LEGGE 241/1990 SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI. ILLEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE DI CORREZIONE. ECCESSO DI POTERE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La commissione ha male applicato la – pur limitata, per quanto detto sopra - discrezionalità accordatale dalla legge nella valutazione delle prove, poichè risulta dai verbali che per la correzione di un numero molto elevato di elaborati la commissione abbia impiegato poco tempo, o comunque un tempo relativamente insufficiente a consentire la lettura collegiale degli elaborati, anche laddove i compiti sono estesi, ed i candidati, rileggendoli, abbiano constatato che sono necessari anche quasi quaranta minuti per la rilettura di ciascun tema. Si ha così motivo di ritenere che la lettura collegiale, ad alta voce, sia stata frettolosa e superficiale.

A ciò si aggiunga la genericità di detti criteri e descrittori, combinata con l'ampiezza del *range* del punteggio previsto per ciascuno di essi – la cui portata non risulta ridotta dall'applicazione di una media aritmetica – fanno sì che una seria verifica di corrispondenza tra forma/contenuto dell'elaborato e punteggio attribuito non possa emergere a posteriori dall'esame dell'elaborato.

In conclusione, per quanto riguarda l'ordine di censure in esame, la predisposizione di griglie di valutazione complesse non accompagnate da elementi che le colleghino ai punteggi numerici, appare un modo assai diverso dalla mancata esplicitazione di criteri, ma anch'esso inidoneo ad evitare l'autoreferenzialità delle valutazioni.

Quanto al secondo profilo, il Collegio non ritiene che i “*criteri*” e “*descrittori*” (ai fini dell'attribuzione dei punteggi) abbiano fatto riferimento a contenuti non compresi nelle tracce proposte, e pertanto da essi non desumibili e non considerabili nella redazione degli elaborati.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come “*scorrettezza in una scelta discrezionale*”. Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure "secondari" e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

Ora il candidato ad un concorso, ed in questo caso i ricorrenti, che censurano l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere con riferimento alla predisposizione dei criteri di valutazione delle prove scritte per il concorso pubblico a Dirigente scolastico dovuto a difetto di istruttoria, lamentano il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi per la formulazione delle tracce e per formulare i criteri di valutazione, che erano contenuti nel bando D.D.G. MIUR 1259/2017, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Pertanto, l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova.

Tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, seppure si tratti di operazioni, di per sé semplici, tuttavia, i criteri adottati dalla commissione non possono essere ritenuti legittimi rispetto ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ecc., ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere<sup>5</sup>, attesa la più volte rilevata genericità dei criteri adottati, che richiedono un'attività integrativa volta a verificare se l'esito delle prove degli odierni ricorrenti sia effettivamente insufficiente o se essi meritino l'ingresso alla prova orale.

---

<sup>5</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20.06.2006, n. 3668.

Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio “*nel difetto del momento istruttorio*”, che determina la carenza di motivazione e la violazione delle prescrizioni contenute nella legge 241/1990, e cioè:

- 1) quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto dell'elaborato;
- 2) all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova ed al rispetto delle indicazioni provenienti dal bando di concorso, nonché dell'incongruenza e delle irregolarità che si sono venute a creare a seguito di tali violazioni;
- 3) alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva di ogni candidato;
- 4) l'approssimazione e la evidente sbrigatività con cui la commissione ha svolto le operazioni di correzione, dovendosi sottolineare come si sia in presenza di un caso unico mai riscontrato in altre commissioni, dove alla correzione di ciascun elaborato vengono dedicati meno di quattro minuti.

La Commissione non può aver adottato un metodo oggettivo ed imparziale con così poco tempo.

Solo una rigorosa procedimentalizzazione, nel senso sopra indicato, della prova concorsuale può essere considerata, in effetti, indice di trasparenza e imparzialità nella conduzione delle prove stesse da parte degli esaminatori.

In conclusione, la ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno da parte della commissione e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della *lex specialis*.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi “indicatori” che ne specificavano l’oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una “scala di riferimento” per l’assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell’indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla *performance* di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l’assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento, laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Si pensi che addirittura alcune Sotto-Commissioni hanno ritenuto di poter liberamente “interpretare” l’indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale e così ingenerando evidenti disparità di trattamento tra i candidati. E’ evidente, infatti, che l’ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta non in modo generalizzato ma per casi isolati, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Anche per tale profilo di doglianza, i provvedimenti impugnati si rivelano palesemente illegittimi.

\* \* \* \* \*

VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO.

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 13 SS DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO* FRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLE REGOLE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DELLE PROVE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Le impugnate operazioni concorsuali sono altresì affette da un insanabile vizio di legittimità in quanto sono frutto di una modalità informatica di svolgimento della prova e di successiva correzione da parte delle Commissioni esaminatrici che non ha garantito il rispetto del principio di anonimato.

In tal senso, sia la piattaforma predisposta dal Ministero resistente che la stessa organizzazione della sessione d'esame hanno determinato uno scambio di flussi informativi "aperto" che consentiva potenzialmente di individuare l'elaborato di ciascun candidato.

Come rilevato in fatto, la *lex specialis* prevedeva l'espletamento di una prova scritta computerizzata articolata su 5 quesiti a risposta aperta sulle materie d'esame e su 2 quesiti di lingua a risposta chiusa.

In tal senso, l'art. 8 del bando concorsuale chiariva che «(...) *i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova*».

A tal proposito sarebbe stato di fondamentale importanza avvalersi di modalità, architetture informatiche e programmi già ampiamente conosciuti e che oggi rappresentano lo stato dell'arte dal punto di vista delle caratteristiche richiamate in premessa. Risulta infatti ampiamente noto come - in questi ultimi anni - si siano sviluppate ed abbiano assunto valore legale modalità e regole ben precise da cui non si può prescindere per la creazione di un "Documento Informatico" quando questo deve soddisfare il requisito della forma scritta e deve assumere l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile. Ancorché non si possa ritenere - in via principio – che la prova d'esame debba rispettare strettamente il suddetto requisito, è sicuramente sensato ritenere che, vista l'importanza e la delicatezza della medesima, tutti i sopracitati strumenti avrebbero dovuto comunque essere utilizzati. Si riportano qui di seguito gli aspetti teorico pratici nonché le modalità

che si sarebbero dovute applicare non solo per rispondere ai dettami di legge in merito alla formazione di un “Documento Informatico” avente valore giuridico, ma semplicemente per garantire trasparenza e correttezza alla correzione delle prove d'esame. Per garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore è necessario che sia apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata. Sotto il punto di vista tecnico informatico la firma elettronica assicura: a. Autenticità: ovvero che il mittente ha deliberatamente sottoscritto il contenuto del documento; b. Non falsificabilità: la firma è la prova che solo il firmatario e nessun altro ha apposto la firma sul documento; c. Non alterabilità: una volta firmato, il documento non deve poter essere alterato. d. Non contestabilità: il firmatario non può rinnegare la paternità dei documenti firmati; la firma attesta la volontà del firmatario di sottoscrivere quanto contenuto nel documento. La firma digitale viene realizzata tramite tecniche crittografiche a chiave pubblica/privata insieme all'utilizzo di particolari funzioni matematiche, chiamate funzioni hash unidirezionali che producono una stringa binaria di lunghezza costante e piccola, normalmente 160 o 256 bit, chiamata “digest message”, ossia l'impronta digitale del testo firmato. Queste funzioni posseggono due proprietà fondamentali ovvero: a. unidirezionalità, ossia dato  $x$  è facile calcolare  $f(x)$ , ma data  $f(x)$  è computazionalmente difficile risalire a  $x$ , cioè dato il file originario è facile crearne la sua impronta digitale, ma data l'impronta è sostanzialmente impossibile ricreare il testo originario; b. prive di collisioni (*collision-free*), ossia a due file diversi deve essere computazionalmente impossibile che corrisponda la medesima impronta. Senza scendere ulteriormente nei tecnicismi alla base della firma elettronica avanzata, è evidente che sarebbe bastato fornire, al termine della prova scritta, al candidato l'impronta digitale del proprio elaborato (unitamente alla comunicazione del tipo funzione di hash utilizzata) per garantire che il testo corretto successivamente corrispondesse proprio a quello redatto e salvato dal candidato stesso al termine della prova e questo semplicemente applicando la stessa funzione al testo post correzione e verificando che l'impronta digitale fosse la medesima.

Le indicazioni generali diramate dal Ministero resistente per chiarire le modalità di svolgimento di tale sessione d'esame, poi, veniva tra l'altro precisato che «Dopo le operazioni di riconoscimento e prima dell'avvio della prova scritta, che avrà una durata di 150 minuti, sono previsti i seguenti passaggi procedurali: • Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (...); • Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; • Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; • Il candidato viene fatto accomodare e, subito



dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (...); • Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula per procedere nuovamente all'inserimento del proprio codice personale anonimo; • Al termine della prova scritta, quindi, il responsabile tecnico d'aula si reca sulle singole postazioni e sblocca l'inserimento del codice personale anonimo; • Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento; • Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla; • Il responsabile tecnico d'aula esegue la procedura per raccogliere i file criptati contenenti gli elaborati svolti e li carica sul sito <https://concorsodirigentiscollastici.miur.it>; • In particolare, il responsabile tecnico d'aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad "eseguire il backup del test" selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra "backup eseguito correttamente" procede a chiudere l'applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa; • Successivamente, il responsabile tecnico d'aula carica sul sito <https://concorsodirigentiscollastici.miur.it> tutti i file criptati presenti nella chiavetta USB; • In particolare, cliccando sul bottone di upload dei risultati verrà visualizzata la finestra da cui selezionare la sorgente dei risultati (chiavetta USB) e dovrà caricare tutti i file .BAC; • In questo modo gli elaborati dei candidati saranno messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di correzione (...).

Questi i momenti essenziali della procedura informatizzata elaborata per "anonimizzare" la prova ed al contempo consentire in un successivo momento (solo dopo la correzione) l'abbinamento al candidato.

Pur tuttavia il sistema delineato ha presentato evidenti e gravissime lacune non garantendo la trasparenza e l'imparzialità della procedura.

In primo luogo, basti considerare che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima, e chiudere, poi, l'applicativo (software) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l'individuazione della propria prova.

Ma non solo!

Il suddetto codice veniva impresso sul file .BAC che prendeva come nominazione visibile nei successivi passaggi, rendendo ancor più identificabile l'elaborato ivi contenuto. Il suddetto file, infatti, veniva acquisito sul computer del Comitato d'Aula tramite chiavette USB individuali per ciascun candidato (che così venivano necessariamente "lette" sul terminale) e poi caricato (*upload*) sul portale all'uopo istituito.

Peraltro si consideri che, contrariamente a quanto specificato nei provvedimenti di regolamentazione della procedura (Bando, Indicazioni generali, Istruzioni operative), il file con estensione .BAC non costituisce un documento informatico criptato, afferendo invece alla categoria dei meri file di backup (*Backup Format*) e contraddistinguendo la tipologia creata da una determinata *softwarehouse* (*Avantrix*); di talché esso non fornisce affatto adeguati livelli di segretezza e protezione del dato.

Ne deriva che il sistema, per come predisposto, non garantiva l'anonimato della prova nella doverosa gestione di flussi informativi estremamente complessi, siccome articolati in momenti diversi e con la partecipazione di numerose figure coinvolte nel trattamento del dato.

In estrema sintesi, si consideri che il file veniva generato sul *computer* del candidato, poi trasferito sul terminale del Comitato d'Aula mediante supporto fisico, successivamente acquisito telematicamente sul portale nazionale (che ne curava la conservazione) e infine trasmesso alle Sotto-Commissioni per la valutazione.

In tale ultimo passaggio, *ad abundantiam*, va evidenziato che, al fine di facilitare le operazioni di correzione, il programma consentiva anche ai componenti dell'organo valutativo di stampare la prova onde averne copia cartacea: ne deriva che inevitabilmente il file transitava anche sui loro computer ed era quindi riconoscibile contenendo tutti gli elementi identificativi (nome, data e luogo di creazione, identità informatica del computer generatore, ecc.)

In tale processo, evidentemente, le occasioni di disvelamento dell'anonimato erano potenzialmente numerose, stante la conoscibilità del codice personale e la sua agevole associabilità al candidato.

Ne deriva quindi la chiara violazione dei canoni fondamentali di utilizzo delle tecnologie informatiche, come definiti dall'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale, a mente del quale «*Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione (...)*».

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le operazioni di scioglimento dell'anonimato poste in essere in data 27 marzo 2019 dal Ministero resistente con il supporto del Nucleo dei Carabinieri assegnato assumono la connotazione di un mero e formalistico adempimento, tenuto conto che la astratta possibilità di divulgazione del codice personale aveva comunque potuto già mettere i membri delle Sotto-Commissioni nella condizione di poter individuare ogni prova concorsuale.

Come noto, nella recente giurisprudenza di codesto Ecc.Mo Tribunale è stata affermato che *«La specifica disciplina contenuta nell'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994 riguarda lo svolgimento delle prove scritte e non si estende alle prove che vengono eseguite con modalità differenti, con sistemi di selezione automatizzati. In tal caso, non è necessario il rispetto delle formalità previste dal D.P.R. n. 487 del 1994, ma è sufficiente che sia garantito il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento, dovendo essere assicurato lo svolgimento delle prove nel rispetto del principio di segretezza e di anonimato»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 7 novembre 2018, n. 10731).

Ciò non di meno, la mancata diretta applicazione degli specifici adempimenti previsti dalla fonte regolamentare (conformati allo svolgimento della prova in forma scritta) non significa affatto che i principi generali di cui costituiscono espressione non debbano comunque essere attuati, seppur adattando le garanzie alla modalità informatiche.

In tal senso, infatti, costituisce *ius receptum* che *«Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. Qualora l'Amministrazione si scosti in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina un'illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. Mutuando la antica terminologia penalistica, si può affermare che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporti una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità*

*di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione»* (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2017, n. 2377).

Orbene, da quanto emerge, non vi è prova che il codice anonimo estratto dal candidato in occasione della prova fosse effettivamente protetto e reso segreto alla Commissione esaminatrice, ovvero che il file contenente la prova fosse criptato, perché le modalità telematiche di per sé non offrivano tale garanzia a differenza di quanto avviene con gli adempimenti imposti dall'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per le prove svolte in forma scritta.

In definitiva, quindi, la potenziale individuabilità dell'elaborato inficia inevitabilmente le operazioni selettive impugnate.

\* \* \* \* \*

### INIDONEITÀ SOFTWARE.

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONevolezza.

Il *software* adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso *de quo* anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il *layout* (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta.

Le criticità emerse trovano fondato riscontro nella perizia tecnica giurata qui allegata quale doc. ) in cui il Prof. Cilli mette in evidenza tutte le criticità che potrebbero aver determinato, da un lato il mancato salvataggio delle correzioni operate dai candidati, e dall'altro, l'errata attribuzione di un elaborato ad un candidato piuttosto che ad un altro.

Il sistema di crittografia utilizzato da Cineca non sembra conferire al documento File Bac, le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, da renderlo sul piano probatorio valutabile in giudizio, ai sensi delle norme contenute nel CAD, poiché non prevede l'estrazione di un'impronta.

Mancano gli elementi tecnici per la valutazione del software applicativo utilizzato ai fini della formazione del documento informatico; 2. A pagina 7 del citato documento si legge che il formato del file generato è del tipo.BAC. Ai sensi del D.p.c.m. 13 novembre 2014 (in G.U. 12 gennaio 2015) “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23- bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” il citato formato non risulta conforme agli standard di cui all’allegato 2 pag. 24 della Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015; 3. Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005 e successive modifiche – D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179 e D.Lgs 13 dicembre 2017, n. 217) la prova del candidato, “documento informatico” non è stato sottoscritto digitalmente e/o in altra forma; 4. Si rende necessario consultare il manuale tecnico del sw che descrive le caratteristiche del prodotto utilizzato ai fini della valutazione di: - Rispetto STANDARD software di videoscrittura; - Certificazione di qualità del programma; - Rispetto del formato di file generato; - Presenza o meno delle funzioni di elaborazione testo - Ogni altro elemento utile a seguito di verifica Le suddette verifiche si rendono necessarie per accertare il rispetto di quanto prescritto nell’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 11/2014 che recita: *“Il documento informatico assume la caratteristica di immutabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione”*. 5. Non vi è conoscenza del rispetto, nella fase di duplicazione del documento informatico (da memoria del PC al supporto Usb) dell’adozione di metodi e tecniche atte a garantire l’integrità del documento ai sensi dell’art. 6 del citato Decreto: *“mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia”*.

Non ultimo i supporti di memorizzazione utilizzati (Pen drive USB - memoria flash) non sono certificati e non hanno alcuna garanzia di durata; 6. Non sono conformi le procedure di “formazione del documento informatico” poiché non risultano attivate le tecniche di “conservazione dei log di sistema”, cioè il tracciamento del lavoro svolto dall’operatore in tutte le fasi, ovvero laddove il documento informatico non sia garantito rispetto all’immutabilità con l’apposizione di una marca temporale. Lo stesso Decreto 11/2014, all’art. 3 comma 9 aggiunge: *“al documento informatico immutabile vengono associati i metadati che sono stati generati*

durante la sua formazione. L'insieme minimo dei metadati, come definiti nell'allegato 5 al presente decreto, è costituito da: a) l'identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l'oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l'eventuale destinatario; f) l'impronta del documento informatico"; Infine si sollevano dubbi circa la sicurezza informatica adottata nei laboratori e nelle aule allestite per l'espletamento della prova spesso 3 subappaltati ad aziende private con collegamenti in Rete e configurazioni non rese note ai partecipanti. L'esame dei codici sorgenti del software, inoltre, fornirà la risposta alle funzioni dei bottoni "Salva e/o Conferma - Procedi" o "taglia-copia-incolla" e sulla possibilità o meno di visualizzare il lavoro svolto attraverso il pulsante "Anteprima".

Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal *tutorial* pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

### INCONGRUITÀ DEI TEMPI DI CORREZIONE

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Le operazioni selettive impugnate sono altresì *ictu oculi* viziate a fronte di tempi di correzione assolutamente inadeguati rispetto alla tipologia ed alla difficoltà della prova, e conseguentemente, alla complessità degli elaborati predisposti dai candidati.

Innanzitutto, giova rimarcare che la stessa Commissione Centrale, nell'Adunanza plenaria del 25 gennaio 2019, aveva stabilito una durata minima per la valutazione della prova di ciascun candidato e ciò proprio in considerazione della necessità di rendere effettivo l'apprezzamento del compito svolto in rapporto ai parametri di valutazione predeterminati.

Al riguardo, infatti, era stato approvato un modello di verbale iniziale che ogni Sotto-Commissione doveva redigere all'atto di insediamento, nel quale il Presidente richiamava appunto



l'attenzione dei componenti sulle regole da rispettare, evidenziando tra l'altro che *«la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti»*.

In altri e più chiari termini, l'organo tecnico aveva imposto un lasso temporale congruo per la valutazione degli elaborati, come tale chiaramente vincolante e non derogabile.

Orbene, questa difesa di certo non ignora il tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza inerente ai tempi di correzione delle prove concorsuali non può essere generalmente oggetto di sindacato di legittimità (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 luglio 2018, n. 7360; Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1662), ciò non di meno si ritiene tale orientamento niente affatto conferente rispetto alla presente vicenda.

Come noto, infatti, il suddetto orientamento giurisprudenziale muove proprio dall'assunto secondo il quale *«(...)manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti»* e pertanto non sarebbe possibile astrattamente affermare la violazione dei criteri oggettivi di giudizio, posto che la "tempistica" dell'attività valutativa è questione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice.

Nella vicenda di cui è causa, invece, tale *potestassi* era consumata mediante l'esplicitazione di una regola generale che, in quanto formalmente assunta, impegnava l'organo tecnico nella formulazione dei giudizi. Come rilevato in giurisprudenza, infatti, *«I tempi impiegati dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico non sono sindacabili, a meno che non siano stati appositamente predeterminati i termini medi da dedicare a ciascun candidato»* (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 485).

Orbene, nella vicenda di cui è causasi è assistito ad un notevole disallineamento tra la tempistica media imposta (30 min) e la reale cronologia dei lavori da parte delle Sotto-Commissioni: circostanza che, pur rappresentando un dato empirico, costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica, da apprezzare ancorché determini ragionamenti di tipo deduttivo.

In tal senso, non vi è chi non veda come la censura articolata non investa la correzione di un singolo compito (rispetto al quale non è certamente possibile determinare l'effettivo tempo di correzione) concernendo invece l'operato dell'organo tecnico-complessivamente considerato.

Si tratta, in altri e più chiari termini, di una doglianza che attiene al profilo organizzativo dei lavori delle Sotto-Commissioni esaminatrici che si sono sempre e costantemente discostate dai tempi di correzione, dando luogo a discrepanze abnormi che senz'altro determinano l'illogicità delle determinazioni assunte.



La differenza tra la durata delle operazioni, come verbalizzata, ed il tempo che si sarebbe dovuto impiegare non è giustificabile né è plausibile, pur considerando la presenza – statisticamente occorrente – di compiti gravemente insufficienti che non necessitano di particolare attenzione.

La doglianza articolata, quindi, è certamente valutabile ed ammissibile. Secondo quanto rilevato in giurisprudenza, infatti, *«Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti»* (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).

Come dimostrato *per tabulas*, l'illegittimità delle valutazioni emerge dal continuo, reiterato e quantitativamente consistente disallineamento rispetto alla tempistica media.

\* \* \* \* \*

### SULLE MODALITA' DI CORREZIONE.

D) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 LEGGE 241/1990 SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI. ILLEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE DI CORREZIONE. ECCESSO DI POTERE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La commissione ha male applicato la – pur limitata, per quanto detto sopra - discrezionalità accordatale dalla legge nella valutazione delle prove, poichè risulta dai verbali che per la correzione di un numero molto elevato di elaborati la commissione abbia impiegato poco tempo, o comunque un tempo relativamente insufficiente a consentire la lettura collegiale degli elaborati, anche laddove i compiti sono estesi su tre fogli protocollo e più completi, ed i candidati, rileggendoli, abbiano constatato che sono necessari anche quasi quaranta minuti per la rilettura di ciascun tema. Si ha così motivo di ritenere che la lettura collegiale, ad alta voce, sia stata frettolosa e superficiale. Inoltre, nessuno dei candidati ritenuti insufficienti nella prima prova ha potuto esaminare il voto ottenuto nella seconda prova, per il semplice motivo che la commissione non ha proceduto alla correzione del secondo elaborato laddove il primo fosse stato inferiore alla sufficienza. Anche tale ulteriore dato oggettivo, appare sintomatico il grave difetto di istruttoria, poichè, inopinatamente, la commissione ha ritenuto di non procedere alla seconda correzione, svuotando di completezza ed esaustività il suo operato.

A ciò si aggiunga la genericità di detti criteri e descrittori, combinata con l'ampiezza del *range* del punteggio previsto per ciascuno di essi – la cui portata non risulta ridotta dall'applicazione di

una media aritmetica – fanno sì che una seria verifica di corrispondenza tra forma/contenuto dell'elaborato e punteggio attribuito non possa emergere a posteriori dall'esame dell'elaborato.

In conclusione, per quanto riguarda l'ordine di censure in esame, la predisposizione di griglie di valutazione complesse non accompagnate da elementi che le colleghino ai punteggi numerici, appare un modo assai diverso dalla mancata esplicitazione di criteri, ma anch'esso inidoneo ad evitare l'autoreferenzialità delle valutazioni.

Quanto al secondo profilo, il Collegio non ritiene che i "criteri" e "descrittori" (ai fini dell'attribuzione dei punteggi) abbiano fatto riferimento a contenuti non compresi nelle tracce proposte ai candidati, e pertanto da essi non desumibili e non considerabili nella redazione degli elaborati.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come "scorrettezza in una scelta discrezionale". Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure "secondari" e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

Ora il candidato ad un concorso, ed in questo caso i ricorrenti, che censurano l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere con riferimento alla predisposizione dei criteri di valutazione delle prove scritte per il concorso pubblico a Dirigente scolastico dovuto a difetto di istruttoria, lamentano il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove

concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi per la formulazione delle tracce e per formulare i criteri di valutazione, che erano contenuti nel bando D.D.G. MIUR 1259/2017, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Pertanto, l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova.

Tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, seppure si tratti di operazioni, di per sé semplici, tuttavia, i criteri adottati dalla commissione non possono essere ritenuti legittimi rispetto ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ecc., ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere<sup>6</sup>, attesa la più volte rilevata genericità dei criteri adottati, che richiedono un'attività integrativa volta a verificare se l'esito delle prove degli odierni ricorrenti sia effettivamente insufficiente o se essi meritino l'ingresso alla prova orale.

Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio "*nel difetto del momento istruttorio*", che determina la carenza di motivazione e la violazione delle prescrizioni contenute nella legge 241/1990, e cioè:

- 1) quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati;
- 2) all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova ed al rispetto delle indicazioni provenienti dal bando di concorso, nonché dell'incongruenza e delle irregolarità che si sono venute a creare a seguito di tali violazioni;
- 3) alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva di ogni candidato.

La Commissione non ha adottato un metodo oggettivo ed imparziale. Solo una rigorosa procedimentalizzazione, nel senso sopra indicato, delle prove concorsuali può essere considerata, in effetti, indice di trasparenza e imparzialità nella conduzione delle prove stesse da parte degli esaminatori.

---

<sup>6</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20.06.2006, n. 3668.

In conclusione, la ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno da parte della commissione e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

E) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della *lex specialis*.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi "indicatori" che ne specificavano l'oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una "scala di riferimento" per l'assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell'indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla *performance* di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l'assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento (doc. 23), laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Si pensi che addirittura alcune Sotto-Commissioni hanno ritenuto di poter liberamente “interpretare” l’indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale (doc. 24) e così ingenerando evidenti disparità di trattamento tra i candidati. E’ evidente, infatti, che l’ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta non in modo generalizzato ma per casi isolati, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Anche per tale profilo di doglianza, i provvedimenti impugnati si rivelano palesemente illegittimi.

\* \* \* \* \*

F) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO.

Gli esiti concorsuali risultano illegittimi anche perché frutto di un patente sviamento della funzione pubblica dovuto ad un non corretto esercizio delle prerogative assegnate alla Commissione esaminatrice.

Come noto, infatti, nelle attività di valutazione vige il principio fondamentale secondo il quale i giudizi di tipo automatico non devono influenzare i giudizi connotati invece da aspetti discrezionali, sicché è necessario tenere distinti e separati i diversi profili procedendo alla disamina dei primi solo dopo che sono stati valutati i secondi con conseguente esaurimento della discrezionalità tecnica.

In tal senso, infatti, la conoscenza dei risultati derivanti dalla mera applicazione di criteri di giudizio automatici può condizionare la Commissione esaminatrice che, a ragion veduta, sarebbe nelle condizioni di poter orientare i propri giudizi compromettendo l’oggettività della valutazione.

Il divieto di commistione tra profili vincolati e profili discrezionali, sebbene affermato nelle procedure ad evidenza pubblica (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392), costituisce indubbiamente un canone fondamentale in quanto posto a presidio dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Orbene, come rilevato in fatto, la Commissione esaminatrice ha proceduto illegittimamente a validare in via preliminare i punteggi assegnati direttamente dal sistema computerizzato ai quesiti di lingua. Nel verbale del 25 gennaio 2019, infatti, viene formalizzato che *«la Commissione e le Sottocommissioni, relativamente ai predetti quesiti a risposta chiusa, hanno proceduto a visualizzare nella piattaforma la schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta dal Comitato tecnico scientifico istituito con D.M. n. 263/2018 s.m.i. Una volta selezionate tutte le risposte corrette nell'apposita schermata, il sistema ha prospettato i relativi punteggi, in modo automatizzato, sugli elaborati di tutti i candidati e consente ora l'accesso all'area di valutazione degli elaborati per la successiva fase di correzione dei cinque quesiti della prova non espressi in lingua straniera»*.

Tale *modus procedendi* ha così consentito ai commissari di conoscere preventivamente il punteggio ottenuto per i quesiti di lingua, avente un valore pari ad un quinto (20 punti su 100) del giudizio complessivo, potendo quindi incidere notevolmente sull'esito della prova scritta e quindi condizionare l'esito della successiva valutazione.

Si tratta di una gravissima violazione delle regole di correttezza dell'*agere* pubblico, invero suscettibile di incidere non solo sulla posizione dei singoli candidati (già graduati in relazione al punteggio ottenuto ancorché in forma anonima) ma più in generale sullo stesso andamento dei lavori, rendendo possibile definire il *trend* per ciascuna Sotto-Commissione.

La dedotta anticipazione dei giudizi vincolati, pertanto, ha reso inattendibili le successive valutazioni discrezionali, minando in radice la legittimità degli impugnati esiti.

\* \* \* \* \*

G) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Le operazioni selettive impugunate sono altresì *ictu oculi* viziate a fronte di tempi di correzione assolutamente inadeguati rispetto alla tipologia ed alla difficoltà della prova, e conseguentemente, alla complessità degli elaborati predisposti dai candidati.

Innanzitutto, giova rimarcare che la stessa Commissione Centrale, nell'Adunanza plenaria del 25 gennaio 2019, aveva stabilito una durata minima per la valutazione della prova di ciascun candidato e ciò proprio in considerazione della necessità di rendere effettivo l'apprezzamento del compito svolto in rapporto ai parametri di valutazione predeterminati.

Al riguardo, infatti, era stato approvato un modello di verbale iniziale che ogni Sotto-Commissione doveva redigere all'atto di insediamento, nel quale il Presidente richiamava appunto l'attenzione dei componenti sulle regole da rispettare, evidenziando tra l'altro che *«la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti»*.

In altri e più chiari termini, l'organo tecnico aveva imposto un lasso temporale congruo per la valutazione degli elaborati, come tale chiaramente vincolante e non derogabile.

Orbene, questa difesa di certo non ignora il tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza inerente ai tempi di correzione delle prove concorsuali non può essere generalmente oggetto di sindacato di legittimità (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 luglio 2018, n. 7360; Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1662), ciò non di meno si ritiene tale orientamento niente affatto conferente rispetto alla presente vicenda.

Come noto, infatti, il suddetto orientamento giurisprudenziale muove proprio dall'assunto secondo il quale *«(...) manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti»* e pertanto non sarebbe possibile astrattamente affermare la violazione dei criteri oggettivi di giudizio, posto che la "tempistica" dell'attività valutativa è questione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice.

Nella vicenda di cui è causa, invece, tale *potestas* si era consumata mediante l'esplicitazione di una regola generale che, in quanto formalmente assunta, impegnava l'organo tecnico nella formulazione dei giudizi. Come rilevato in giurisprudenza, infatti, *«I tempi impiegati dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico non sono sindacabili, a meno che non siano stati appositamente predeterminati i termini medi da dedicare a ciascun candidato»* (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 485).

Orbene, nella vicenda di cui è causa si è assistito ad un notevole disallineamento tra la tempistica media imposta (30 min) e la reale cronologia dei lavori da parte delle Sotto-Commissioni: circostanza che, pur rappresentando un dato empirico, costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica, da apprezzare ancorché determini ragionamenti di tipo deduttivo.



In tal senso, non vi è chi non veda come la censura articolata non investa la correzione di un singolo compito (rispetto al quale non è certamente possibile determinare l'effettivo tempo di correzione) concernendo invece l'operato dell'organo tecnico-complessivamente considerato.

Si tratta, in altri e più chiari termini, di una doglianza che attiene al profilo organizzativo dei lavori delle Sotto-Commissioni esaminatrici che si sono sempre e costantemente discostate dai tempi di correzione, dando luogo a discrepanze abnormi che senz'altro determinano l'illogicità delle determinazioni assunte.

La differenza tra la durata delle operazioni, come verbalizzata, ed il tempo che si sarebbe dovuto impiegare non è giustificabile né è plausibile, pur considerando la presenza – statisticamente occorrente – di compiti gravemente insufficienti che non necessitano di particolare attenzione.

La doglianza articolata, quindi, è certamente valutabile ed ammissibile. Secondo quanto rilevato in giurisprudenza, infatti, *«Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti»* (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).

Come dimostrato *per tabulas*, l'illegittimità delle valutazioni emerge dal continuo, reiterato e quantitativamente consistente disallineamento rispetto alla tempistica media.

\* \* \* \* \*

H) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS*. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ.

Va inoltre eccepita la mancata trasparenza delle operazioni selettive a fronte della violazione delle regole di comportamento al cui rispetto l'organo tecnico si era auto-vincolata.

In particolare, risulta che le Sotto-Commissioni non abbiano formalizzato la compilazione delle griglie di valutazione secondo le indicazioni dettate del verbale del 25 gennaio 2019, laddove era stato previsto che *«Il Presidente fa, inoltre, presente che (...) la scheda di correzione dei quesiti dovrà essere scansionata, sottoscritta e riportata nell'apposito verbale sulla piattaforma messa a disposizione per la valutazione delle prove scritti, con indicazione del numero e della data»*.

Orbene, contrariamente a quanto disposto, le Sotto-Commissioni non hanno datato le schede in questione, determinando così una grave incertezza sul momento in cui si sono effettivamente compiute le operazioni di valutazione per ciascun candidato.

All'evidenza si tratta non solo di una violazione di tipo formale, che già di per sé idonea ad invalidare i giudizi espressi, ma anche di una illegittimità sostanziale in quanto è suscettibile di minare in radice la trasparenza dell'attività dell'organo valutativo.

\* \* \* \* \*

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La procedura concorsuale si è altresì connotata per una patente disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi.

L'art. 13, co. 8 della *lex specialis*, infatti, disponeva espressamente che i candidati «*Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana*». In senso conforme, le indicazioni generali diramate in data 18 settembre 2018 specificavano che i candidati «*Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere*». In modo pedissequo, quindi, anche le Istruzioni operative appositamente pubblicate prima dello svolgimento della prova scritta (12 ottobre 2018) precisavano che si sarebbe potuto «*(...) consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere*».

Orbene, nonostante la chiarezza della disciplina concorsuale, i Comitati di Vigilanza nelle varie sedi d'esame adottavano un parametro di "ammissibilità" dei testi notevolmente diverso, in alcuni casi molto rigoroso ed in altri invece eccessivamente permissivo.

Ma non solo. Come rappresentato nell'esposto alla Procura della Repubblica di Roma, versato agli atti, in alcune sedi sarebbe stato finanche consentito di utilizzare strumenti elettronici.

Ne è risultata, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento dei candidati che ha inevitabilmente falsato i risultati delle operazioni selettive.

L) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONevolezza, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ISTRUTTORIO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi in quanto comportano l'esclusione di candidati che, comunque, all'esito della prova hanno conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 8, co. 8 del bando concorsuale in attuazione dell'art. 12, co. 2 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, a mente del quale *«I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale»*.

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per l'accesso alla prova orale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura strutturata come corso-concorso, anche in considerazione della consistente scrematura di candidati già effettuata mediante l'espletamento dei test pre-selettivi.

Si consideri, infatti, che hanno superato la prova preliminare soltanto 8.736 candidati su un totale di ben 24.000 partecipanti, con una percentuale pari a circa il 36%, a riprova della rigorosa selezione posta in essere già nelle fasi iniziali del concorso. I candidati ammessi alla prova scritta, pertanto, hanno dato ampia dimostrazione del possesso di capacità e competenze adeguate al fine di poter concorrere per l'assunzione delle funzioni dirigenziali.

Orbene, il successivo vaglio determinato a conclusione della prova scritta ha prodotto il risultato di falciare oltre modo la platea dei candidati, tanto è vero che potranno sostenere l'orale circa 3.800 partecipanti, ivi inclusi i ricorrenti ammessi con riserva la cui posizione è quindi *sub condicione*.

Inopinatamente, quindi, il numero dei candidati ammessi all'ultimo *step* della procedura concorsuale è pressoché pari al numero di posti messi a concorso. In attuazione dell'art. 10 del

d.l. 14 dicembre 2018 n. 135 (conv. con L. 11 febbraio 2019, n. 12), infatti, anche i candidati idonei (pari al 20% del contingente autorizzato in vista del concorso con DM n. 908/2017) potranno essere direttamente assunti nei limiti della dotazione organica approvata annualmente, sicché la graduatoria potrà scorrere fino a coprire circa 2.900 unità.

Va tuttavia considerato che, con ogni evidenza, la programmazione triennale precedente all'indizione del concorso di cui è causa non poteva tener conto non solo dei pensionamenti intervenuti nel biennio successivi alla pubblicazione del bando (anni scolastici 2017/18 e 2018/19), ma neanche delle notevoli carenze d'organico che si verranno inevitabilmente a determinare con l'attuazione del nuovo regime pensionistico (cd. "quota 100" di cui agli artt. 14 ss. del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. con L. 28 marzo 2019, n. 26).

Ne deriva che, a causa della drastica riduzione della platea dei candidati già con l'espletamento della prova scritta, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.

I provvedimenti impugnati, pertanto, si rivelano del tutto illogici ed incoerenti, dal momento che impediscono a candidati, ancorché meritevoli e comunque idonei stante il conseguimento di un giudizio di sufficienza, di poter espletare le successive fasi concorsuali.

Il mancato adeguamento della soglia di ammissione agli orali al reale fabbisogno di personale dirigenziale, invero profondamente mutato, ha così prodotto una ingiustificata lesione del *favor participationis* nonché una evidente vanificazione del confronto concorrenziale fra i candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.

Con ogni evidenza, un'ulteriore riduzione della platea dei concorrenti finirebbe per determinare un *deficit* di vincitori rispetto alle effettive esigenze di personale dirigenziale.

M) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, LETT. E) DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COD. PROC. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.M. 22 DICEMBRE 2017 N. 1015. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 B/S DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DI CIRCOLARI AMMINISTRATIVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 PER OMESSO CONTROLLO SU DICHIARAZIONI MENDACI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA. CONTRADDITTORIETÀ.

Con un ultimo profilo di doglianza, vanno censurati i provvedimenti istitutivo del Comitato Tecnico Scientifico per omessa vigilanza del MIUR sulla sussistenza di condizioni di incompatibilità in capo ai componenti nominati.

Al riguardo, occorre evidenziare che potevano far parte di tale organismo soltanto alcune categorie di figure istituzionali particolarmente qualificate (Magistrati della Corte dei Conti, Avvocati dell'Avvocatura di Stato, Professori Universitari, Alti Dirigenti dello stesso Ministero), purché tuttavia non avessero preso parte a corsi di formazione e/o preparazione per il concorso *de quo*.

In tal senso, l'art. 2, co. 2 dello stesso provvedimento istitutivo (ossia l'impugnato D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015) precisava che «*I componenti e i componenti aggregati del Comitato tecnico-scientifico, inoltre: (...) c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici*».

La prescrizione in parola costituiva un oggettivo presidio organizzativo per evitare la sussistenza di evidenti ragioni di conflitto di interessi e, conseguentemente, rappresentava una condizione essenziale per prevenire un possibile esercizio sviato delle funzioni conferite.

Del resto, analoga preclusione era prevista anche per la composizione delle Commissioni esaminatrici, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'aver espletato attività formative dirette proprio ai candidati del concorso comporti un rischio concreto ed oggettivo di cointeressenze tra il docente/formatore e il discente/candidato.

Orbene, a quanto risulta, le indicate garanzie di neutralità ed imparzialità sono state palesemente violate con la nomina del dott. Luigi Martano, dirigente scolastico in quiescenza.

In tal senso, infatti, egli figura tra i docenti in un corso a pagamento organizzato da una compagine sindacale (CISL) in collaborazione con un ente accreditato dallo stesso MIUR (Artedo) e finalizzato proprio alla preparazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Lo stesso dicasi per la dott.ssa Anna Maria Di Nocera, dirigente scolastico in utilizzazione *ex lege* 448/1998, che ha svolto analoga attività in un corso tenuto dall'ass. C.E.F.A., Ente di Formazione riconosciuto dal MIUR e presente finanche sulla Piattaforma S.O.F.I.A.

La sussistenza di casi conclamati di violazione delle cause di incompatibilità fornisce una dimostrazione lampante che il MIUR ha omissso ogni dovuto controllo sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le riferite informazioni fossero agevolmente reperibili su internet.

L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

### §§§§§§

Le violazioni sopra lamentate appaiono gravi e tali da compromettere la procedura concorsuale, fatto salvo l'intervento giurisdizionale volto a ristabilire criteri di legittimità, oggettività e trasparenza dell'odierna procedura concorsuale.

In generale, l'articolazione nei "criteri" e "descrittori" dei "contenuti" ha costituito l'estrinsecazione di concetti, categorie, problematiche propri dei settori dell'istruzione e della formazione; i quali, ancorché non testualmente presenti né direttamente richiamati nelle tracce, comunque vanno a comporre una delle possibili modalità di svolgimento (non certamente l'unica, ma quella considerata ottimale dalla Commissione) di esse, costituendo così la declinazione, da parte della Commissione, del modello di raffronto rispetto al quale valutare in concreto i singoli elaborati.

Va aggiunto che le tracce delle prove debbano essere intese non in senso strettamente letterale, bensì logico-funzionale, risultando implicito che la descrizione del contesto già fornita con essa (in modo da non escludere alcuno dei possibili fattori causali della criticità scolastica da affrontare) potesse (dovesse, a pena di decurtazione del punteggio) essere circostanziata dal candidato con riferimento, quanto meno, ai contenuti irrinunciabili ("elementi caratterizzanti"), ai fini dell'esposizione di una "strategia di intervento" adeguata.

Va dunque ribadito che i contenuti sintetizzati nei descrittori risultano una esplicazione dei profili di svolgimento che (secondo l'interpretazione tecnico discrezionale della Commissione) erano desumibili dalla traccia (laddove, quello della "valutazione", al di là della differenza dell'espressione rispetto a quella utilizzata nella traccia, sembra potersi agevolmente ricondurre alla verifica delle azioni proposte).

Va ribadito che l'assegnazione del solo punteggio non consente di ricondurre l'attività di valutazione ai relativi punteggi, dovendosi provvedere ad una nuova correzione delle prove al fine di verificare se tale tipo di attività logico-funzionale sia stata legittimamente esercitata.

\* \* \*



ISTANZE ISTRUTTORIE AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 12 DEL CODICE DEL  
PROCESSO AMMINISTRATIVO.

Tenuto conto di quanto argomentato in narrativa, con la conseguente necessità di sapere se le griglie di valutazione offerte in produzione risultino effettivamente abbinate all'elaborato scritto svolto dai ricorrenti, e che l'esame dei predetti documenti appare determinante ai fini del decidere anche nella fase di discussione collegiale dell'istanza cautelare i ricorrenti chiedono, in modo specifico, che sia ordinato alla P.A. resistente di produrre agli atti del presente ricorso tutta la documentazione relativa alla prova concorsuale, ivi compresi i verbali d'aula contenenti le operazioni di correzione e l'indicazione precisa del momento in cui è stato sciolto l'anonimato e si è provveduto all'abbinamento delle griglie di valutazione agli elaborati scritti svolti.

In attesa della produzione e della ostensione degli atti, appare prevalere l'esigenza cautelare di far concorrere la ricorrente alla prova orale del concorso in epigrafe.

Circa l'accoglimento della richiesta di produzione documentale si sottolinea che ai sensi dell'art. 55, comma 8, *"..il Collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione"*.

Ai sensi dello stesso art. 55, comma 12, *"..in sede di esame della domanda cautelare il Collegio adotta, su istanza di parte i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio"*.

Tenuto conto dei motivi di censura dedotti con il presente ricorso, stante l'urgenza di acquisire la relativa documentazione nonché per assicurare la completezza dell'istruttoria documentale, chiede all'Ill.Mo Tribunale adito di ordinare, ai sensi dell'anzidetto art. 55, comma 12, la produzione dei verbali d'aula da cui si possa esaminare la rispondenza alle norme di legge dell'operato della Commissione di esame nei giorni in cui si è riunita per la correzione delle prove scritte del concorso relativo al reclutamento dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche.

§ § § § § §

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa

RICORRONO

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA  
ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010 N. 104

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente del T.A.R. Lazio di ammettere, con decreto

*inaudita altera parte* i ricorrenti a sostenere le prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

### PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO.

Quanto all'ammissibilità con riserva al concorso pubblico in presenza di una procedura viziata in relazione alle operazioni di correzione e nel caso in cui si chieda la ricorrezione delle prove scritte, il rimedio dell'ammissione con riserva consente al Giudice di pronunciare una misura cautelare i cui effetti pratici sono di tutta evidenza, ma che non comporta, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di tipo valutativo discrezionale e che sostanzialmente lascia salvo il potere decisionale dell'amministrazione<sup>7</sup>.

Non si chiede infatti che si il T.A.R. ad operare la ricorrezione, ma si chiede al Giudice di ordinare all'Amministrazione di operare in conformità con le regole giuridiche poste a presidio della legittimità delle selezioni concorsuali a norma degli art. 3 e 97 Cost. e delle norme che da questi principi attingono.

D'altro canto, se l'ammissione con riserva costituisce il migliore strumento per soddisfare (ancorché con provvisorietà di effetti) l'interesse della ricorrente a partecipare alle fasi successive del procedimento, essa al tempo stesso salvaguarda, dal punto di vista dell'interesse pubblico di cui è portatrice l'amministrazione, quel principio di continuità che caratterizza i procedimenti in questione, oltre al più generale principio di economicità dell'azione amministrativa<sup>8</sup>.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto, e la circostanza che, ai fini della effettività delle tutela cautelare richiesta, le prove orali del concorso non sono ancora iniziate.

Stante la natura dei vizi riscontrati, emersi nell'ambito della complessiva attività delle Commissioni, e in ogni caso sulla base del rilievo secondo cui l'obbligo di imparzialità scaturisce dalla qualità di pubblici funzionari dei commissari i quali, nello svolgimento della loro attività, sono tenuti ad operare nel rispetto dei principi dell'ordinamento e sono responsabili di eventuali danni arrecati al candidato o all'Amministrazione per la quale operano (cfr. Cons. Stato, VI, 30 giugno 2011, n. 3896; 17 dicembre 2009 n. 8248, 19 agosto 2008 n. 3954 e 15 marzo 2007 n. 1265), può ritenersi che alla richiesta di sospensione dell'elenco degli ammessi alle prove orali debba conseguire conseguia l'obbligo delle Commissioni di riconvocarsi per corredare l'attribuzione dei

---

<sup>7</sup> Cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 26 maggio 2006, n. 510, in *Foro amm. TAR* 2006, 5, 1639; Consiglio Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 296 in *Foro amm. CDS* 2006, 1, 128; Consiglio Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2733, in *Foro amm. CDS* 2005, 5, 1566.

<sup>8</sup> Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 05 agosto 2005, n. 4165, in *Foro amm. CDS* 2005, 7/8 2164, e in dottrina, R. GAROFOLI, *La tutela cautelare degli interessi negativi. Le tecniche del remand e dell'ordinanza a contenuto positivo alla luce del rinnovato quadro normativo*, in *Dir. Proc. Amm.* 2002, 4, 857.

punteggi agli elaborati di specifiche motivazioni, riferite a ciascun criterio o descrittore, utili a dare conto delle votazioni attribuite nell'ambito del *range* numerico previsto.

L'integrazione motivazionale dovrà riguardare anche gli elaborati dei candidati non ricorrenti ammessi alle prove orali (ma rispettando il criterio di economia procedimentale) per consentire alla parte ricorrente ogni eventuale ulteriore forma di tutela anche sotto il profilo comparativo.

Da tale operazione, qualora l'esplicitazione delle specifiche motivazioni ne indichi alla Commissione la necessità, potranno derivare la modifica dei punteggi e la valutazione degli elaborati che si riscontri non siano stati valutati a causa di malfunzionamenti del sistema informatico predisposto, con ogni conseguenza in ordine all'ammissione dei ricorrenti alla prova orale.

Sul punto si ricorda la sentenza n. 5687 del 10 maggio 2019 citata con cui il T.A.R. ha accolto il ricorso *"..al fine di consentire un nuovo svolgimento della prova alla ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione"*.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessa alla prova orale, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso finalizzato all'ottenimento del posto di dirigente

Per converso, si consideri che il rigetto nel merito del ricorso non consentirebbe alla ricorrente di dimostrare le proprie capacità didattiche.

### ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza si chiede la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare monocratico concesso, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare collegiale.

Circa i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* già si è detto.

Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento richiesti, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.Mo Tribunale adito,  
accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Spese di lite rifeuse ed attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria: si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12 che sia ingiunto al Ministero di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi i talloncini di identificazione dei candidati al fine di riscontrare la effettiva attribuibilità dell'elaborato

alla ricorrente nonché di tutti verbali d'aula contenenti la verbalizzazione delle correzioni, al fine di verificare la sussistenza delle criticità sopra denunciate.

In via istruttoria si allegano:

- 1) D.D.G. 395 del 27 marzo 2019 – Elenco ammessi alle prove orali;
- 2) Griglie di valutazione;
- 3) D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017;
- 4) Prove scritte;
- 5) Griglia di riferimento generale;
- 6) Quadro di riferimento;
- 7) Parere Prof. Cilli;
- 8) Perizia criticità *software* CINECA;
- 9) T.A.R. Lazio, sent. n. 5867/2019;
- 10) T.A.R. Lazio, sent. 9127/2017.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Roma, 24 maggio 2019

Firmato digitalmente

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI  
DEI LITISCONSORTI  
(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di partecipazione con riserva alle prove orali del concorso al quale hanno partecipato numerosi candidati che risultano inclusi dell'elenco degli ammessi alle prove orali impugnato;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno superato la prova scritta del concorso a dirigente scolastico.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito

che *“Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;*

- visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

### FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

### VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i docenti che hanno superato le prove del concorso a posti di dirigente scolastico – attraverso la pubblicazione sull’area tematica del sito web del MIUR .

Roma, 24 maggio 2019

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

### RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma n. 403/2004 rilasciata il 10 giugno 2004, ho notificato per conto della ricorrente il ricorso che precede a:

CRON.CO 2571/2019

1) Ministero Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* – Sotto Commissione d’esame per il concorso a posti di Dirigenti Scolastici in persona del Presidente, elettivamente domiciliati presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. 78776415140 – 6 spedita dall’Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale;

2) Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de’ Marsi (AQ), alla Via Antrosano, 21 (67062) ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. 78776415141 – 7 spedita dall’Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 24 maggio 2019

Avv. Domenico Naso